

STATUTO ASSOCIAZIONE

“Conferenza del Volontariato Sociale”

CVS

I. NOME, SEDE, SCOPO, FINANZIAMENTO

Art. 1 - Nome

- 1) Con il nome di “Conferenza del Volontariato Sociale” (CVS) è costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
- 2) Essa ha carattere di utilità pubblica ed è senza scopo di lucro. È apartitica e aconfessionale e assicura la continuità della Conferenza del Volontariato Sociale costituita il 19 ottobre 1994 a Lugano.

Art. 2 – Sede

Sede dell’associazione è il luogo del suo ufficio permanente.

Art. 3 - Scopo

L’associazione riconosce i principi della Dichiarazione universale sul volontariato (Parigi, settembre 1990 / Amsterdam, gennaio 2001).

- 1) Scopo dell’associazione è essere ambito di confluenza delle diverse esperienze di volontariato per:
 - a) promuovere e valorizzare il lavoro volontario in campo sociale,
 - b) difenderne interessi e peculiarità,
 - c) diffondere e moltiplicare l’informazione,
 - d) creare occasioni di confronto e di collaborazione fra le persone e gli enti attivi nel settore e
 - e) svolgere funzione di rappresentanza.
- 2) L’associazione si prefigge di fungere da ente di riferimento per i gruppi di auto-aiuto, promuovendo e valorizzando il loro apporto allo sviluppo delle capacità proprie delle persone, come complemento all’intervento professionale e volontario.

Art. 4 - Finanziamento

Le entrate dell’associazione consistono in:

- a) dotazioni
- b) quote dei membri
- c) offerte e donazioni

- d) sussidi e contributi di enti pubblici e privati
- e) proventi di attività proprie
- f) proventi del capitale proprio

II. QUALITÀ DI MEMBRO

Art. 5 - Membri

- 1) L'associazione è composta da membri attivi e membri sostenitori.
- 2) Può essere membro attivo ogni organizzazione che svolge attività di volontariato sociale, condivide lo scopo dell'associazione e paga la quota sociale.
- 3) Può essere membro sostenitore ogni organizzazione o persona che, con propri contributi, aiuta l'associazione a raggiungere i suoi obiettivi.

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 6 - Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Comitato
- c) l'organo di revisione

Art. 7.- Assemblea generale

- 1) L'Assemblea generale ha luogo almeno una volta all'anno.
- 2) Sono di competenza dell'Assemblea generale:
 - a) la nomina del Comitato e dell'organo di revisione
 - b) l'esame e l'approvazione del consuntivo annuale, dopo aver preso visione del rapporto di revisione
 - c) l'esame e l'approvazione dei programmi d'attività
 - d) l'esame e l'approvazione del preventivo annuale
 - e) la definizione della quota sociale
 - f) l'ammissione e l'espulsione dei membri
 - g) la modifica dello statuto
 - h) lo scioglimento dell'associazione
- 3) Ogni membro attivo delega un suo rappresentante e un sostituto.
- 4) Ogni membro attivo dispone di un voto.
- 5) I membri sostenitori possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto.
- 6) L'Assemblea può deliberare e prendere le proprie decisioni a maggioranza dei voti dei membri attivi presenti.
In caso di parità si procede ad una seconda votazione.
Se anche questa dovesse dare risultato di parità, la trattanda verrà riportata alla prossima Assemblea.

- 7) Per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione si rinvia agli articoli 12 e 13 del presente statuto.
- 8) Le assemblee sono convocate dal Comitato o da un quinto dei membri attivi. La convocazione, accompagnata dall'ordine del giorno, è inviata ai membri almeno due settimane prima dell'Assemblea.

Art. 8 - Comitato

- 1) Il Comitato dell'associazione è composto da cinque a nove persone, nominate per due anni e rieleggibili.
- 2) Il Comitato è convocato dal presidente o da almeno tre membri.
- 3) Sono di competenza del Comitato:
 - a) la nomina del presidente e del vice-presidente dell'associazione, scelto fra i membri del Comitato stesso
 - b) l'esecuzione delle decisioni dell'assemblea generale
 - c) la promozione di tutte le attività connesse con gli scopi sociali
 - d) l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione nei confronti di terzi
 - e) l'allestimento del consuntivo e del preventivo d'esercizio
 - f) l'assunzione e la gestione del personale dell'ufficio, a cui può delegare parte delle sue competenze.
 - g) la convocazione dell'Assemblea
 - h) l'espletazione di compiti non espressamente delegati ad un altro organo
- 4) Il Comitato può delegare le sue competenze al proprio interno e designare un Ufficio presidenziale per il disbrigo delle questioni correnti.
- 5) Il Comitato può costituire commissioni con incarichi particolari, composte da membri e/o esterni.
- 6) Il Comitato delibera se almeno la metà dei membri è presente.
- 7) Il Comitato decide a maggioranza dei presenti.
In caso di parità il voto del presidente ha valore doppio.

Art. 9 – Organo di revisione

- 1) L'organo di revisione può essere composto da due persone o da una società di revisione.
- 2) Esso esamina i conti annuali e presenta all'Assemblea un rapporto sulla gestione finanziaria.

Art. 10 - Vincoli

L'associazione è vincolata di fronte a terzi dalla firma collettiva a due del presidente e/o del vice-presidente e/o del segretario.

Art 11 - Obblighi

Gli obblighi dell'associazione sono garantiti unicamente dal suo patrimonio.

I membri attivi hanno quale unico obbligo il pagamento della quota sociale annua, fino al momento delle loro dimissioni.

Art. 12 – Revisione dello statuto

Le proposte di modifica dello statuto devono essere notificate ai soci quattro settimane prima dell'Assemblea, che decide a maggioranza assoluta di metà più uno dei membri attivi, o presenti o con presa di posizione scritta.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'Assemblea straordinaria, espressamente convocata quattro settimane prima, che decide a maggioranza assoluta di metà più uno dei membri attivi, o presenti o con presa di posizione scritta.

Il patrimonio esistente al momento dello scioglimento sarà destinato ad altri enti con scopi analoghi.

IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Art. 14**

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile svizzero.

Art. 15

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea del 25 aprile 2001 e modificato in data 27 aprile 2010.

Il presidente

Francesco Pezzoli

La segretaria

Marilù Zanella Vigo